
Legge**per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957; modifica**

(del 7 novembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 4 ottobre 2017 n. 7436 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 è così modificata:

**Disposizione
transitoria per
le aggregazioni**

Art. 22a (nuovo) A partire dal periodo fiscale 2017 e sino alla revisione degli elementi di riparto della presente Legge, il calcolo del riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate viene effettuato senza tenere conto delle aggregazioni ai sensi della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003, avvenute dopo il 1° gennaio 2016.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2017.

Bellinzona, 7 novembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 28 dicembre 2017 n. 192)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini